

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

OGGETTO: Integrazioni e modificazioni al Regolamento "*Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.*" approvato con il Decreto del Commissario ad acta del 31/10/2018 n. 405.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 recante "*Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del*

Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante "Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 recante "Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2019 n. U00303 recante "Adozione del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo." e in particolare il paragrafo 16 di detto Piano di riorganizzazione;

VISTO l'art. 1 comma 541 e ss. della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208— Legge di stabilità per l'anno 2016, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e per come successivamente previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 e in particolare l'art. 1, commi 363 e 364;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 convertito con Legge del 25 giugno 2019 n. 60;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 e in particolare l'art. 3 comma 8;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 12 novembre 2015 n. U00539 recante "Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure

concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125"; così come modificato dal successivo Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00154 recante "Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante "Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 recante *"Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00156 recante *"Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale- approvazione nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 18 luglio 2016 n. U00238 recante *"Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 c. 543 della legge n. 208 del 28/12/2015";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 13 dicembre 2017 n. U00546 recante *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione del budget assunzionale definitivo dell'anno 2017";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2018 n. 405 recante *"Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale. Approvazione del Regolamento "Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura*

complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 2 agosto 2019, recante *“Revoca della DGR n.174 del 10/07/2013. Approvazione “Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito dalla Legge n. 189/2012”. Integrazione al Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza approvato con DGR n. 287 del 06/06/2017.”;*

PRESO ATTO della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche approvate con il Decreto, emesso in data 8 maggio 2018, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale di ciascuna Azienda o Ente del S.S.R. così come l'autorizzazione regionale all'assunzione per la singola Azienda o per la specifica disciplina o profilo sono espressione delle potestà e delle competenze e funzioni spettanti alla struttura commissariale, in fase di vigenza del commissariamento, e alla struttura regionale, per come previsto dalla Costituzione e dalle norme attuative dei principi costituzionali, assumendo quindi la specifica procedura selettiva valenza e valore regionale ai fini della valutazione del rispetto dei limiti economico-finanziari, degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, del rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, della normativa speciale prevista dall'art. 20, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017 e in generale di ogni altra previsione normativa avente carattere di *lex specialis* in materia di personale nonché per il rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa sempre in materia di personale;

RICHIAMATO il regolamento *“Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del*

Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni” approvato con il sopra citato Decreto del Commissario ad acta n. U00405/2018;

CONSIDERATO opportuno, in considerazione del recente *favor* espresso dal legislatore, con la legge n. 145/2018, art. 1 c. 363 e 364, con la legge n. 56/2019, art. 3 c. 8 e con il Decreto Legge del 30/4/19 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge n. 60 del 1/7/19, in merito all'indizione di procedure concorsuali per il superamento delle criticità, inefficienze e problematiche relative alla gestione del personale nell'ambito del SSR manifestatesi nel corso degli ultimi anni anche in conseguenza del blocco parziale del turn over avutosi dal 2009 al 2016, prevedere delle procedure assunzionali che garantiscano il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale oltre all'efficacia ed efficienza della procedura;

CONSIDERATO pertanto di prevedere, anche in attuazione del disposto dell'art. 3, c.8 della legge 19 giugno n. 56, quale modalità assunzionale ordinaria da parte delle Aziende e degli Enti del SSR l'indizione e l'espletamento di procedura concorsuale e che tali amministrazioni possono valutare, in casi specifici, dati dall'esiguità dei posti da ricoprire o dalle particolari competenze, conoscenze e professionalità richieste per il posto da ricoprire, se procedere all'indizione in prima istanza di una procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001, concordando in tal caso con gli uffici regionali e con l'eventuale Azienda capofila il numero dei posti per i quali si intende procedere;

CONSIDERATO opportuno richiamare quanto rappresentato dal Decreto del Commissario ad acta n. U00405/2018 in merito agli istituti dello scorrimento di graduatoria, di mobilità e di concorso nonché in merito all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e la corretta, efficiente ed efficace erogazione degli stessi in tutto il territorio della Regione, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, prevedendo in linea generale e nel rispetto di quanto sopra statuito quali modalità assunzionali lo scorrimento di graduatoria, la mobilità e il concorso e che tali istituti potranno essere applicati contestualmente, attesa la valenza regionale e unitaria di tutte le procedure di selezione conseguenti all'adozione di tale atto, al fine specifico di garantire la massima celerità nel processo di individuazione e selezione delle unità di personale da assumere;

CONSIDERATO opportuno, pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato e del mutato quadro ordinamentale, modificare il regolamento *“Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni,* approvato con il DCA n. U00546/2017,

per come meglio descritto e rappresentato nel documento, allegato n.1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;*

CONSIDERATO opportuno confermare e ribadire il contenuto e le restanti disposizioni del Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2018 n. U00405;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prevedere in merito all'indizione di procedure concorsuali per il superamento delle criticità, inefficienze e problematiche relative alla gestione del personale nell'ambito del SSR manifestatesi nel corso degli ultimi anni, anche in conseguenza del blocco parziale del turn over avutosi dal 2009 al 2016, quale modalità assunzionale ordinaria da parte delle Aziende e degli Enti del SSR l'indizione e l'espletamento di procedura concorsuale, anche in considerazione del recente *favor* espresso dal legislatore, con la legge n. 145/2018, art. 1 c. 363 e 364, con la legge n. 56/2019, art. 3 c. 8 e con il Decreto Legge del 30/4/19 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge n. 60 del 1/7/19;
2. di prevedere, inoltre, che le Aziende e degli Enti del SSR possono valutare, in casi specifici, dati dall'esiguità dei posti da ricoprire o dalle particolari competenze, conoscenze e professionalità richieste per il posto da ricoprire, se procedere all'indizione in prima istanza di una procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n.165/2001, concordando in tal caso con gli uffici regionali e con l'eventuale Azienda capofila il numero dei posti per i quali si intende procedere;
3. di confermare quanto rappresentato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00405/2018 in merito agli istituti dello scorrimento di graduatoria, di mobilità e di concorso nonché in merito all'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e la corretta, efficiente ed efficace erogazione degli stessi in tutto il territorio della Regione, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, prevedendo in linea generale e nel rispetto di quanto statuito al punto 1) e al punto 2) quali modalità assunzionali lo scorrimento di graduatoria, la mobilità e il concorso e che tali istituti potranno essere applicati contestualmente,

attesa la valenza regionale e unitaria di tutte le procedure di selezione conseguenti all'adozione di tale atto, al fine specifico di garantire la massima celerità nel processo di individuazione e selezione delle unità di personale da assumere;

4. di modificare il regolamento *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni*, approvato con il DCA n. U00546/2017, per come meglio descritto e rappresentato nel documento, allegato n.1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni*;
5. di confermare il contenuto e le restanti disposizioni del Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2018 n. U00405 in quanto conformi e non modificate dalle nuove disposizioni;
6. di disporre che i Decreti Commissariali n. U00539/2015, n. U00140/2016, n.U00154/2016, n.U00156/2016, n. U00546/2017, n. U00405/2018 rimangono validi per le sole parti non modificate o non integrate dal presente decreto commissariale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.


Nicola Zingaretti



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni

1. Il budget assunzionale: definizione e aspetti generali

Nell'ambito della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale, la Regione e la struttura commissariale, con il DCA n. U00156/2016, hanno approvato un sistema di autorizzazione e controllo delle assunzioni di personale che, nel superare il precedente sistema della deroga parziale al blocco del turn over, individua nella definizione e attribuzione delle facoltà assunzionali aziendali la nuova modalità di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del costo del personale. In particolare si applica, sino all'anno 2018, l'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., che prevede il vincolo dell'1,4% del costo del personale per l'anno 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004. A partire dall'anno 2019 il vincolo è dato dalle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1-3, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60.

Tale vincolo economico potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni in considerazioni di eventuali novelle legislative in materia.

Tale sistema triennale è stato confermato, nella sua impostazione, dall'art 6 del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165 per come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75 che ha, per l'appunto, previsto il Piano triennale di fabbisogno del personale.

Pertanto, allo stato, il sistema autorizzativo della Regione Lazio è dato dall'attribuzione di un budget complessivo da dedicare al costo del personale, che si sostanzia nell'individuazione e attribuzione con apposito atto di una quota di risorse economiche attribuite a ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario regionale per l'assunzione con conseguente soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale nei limiti dati, tra l'altro, dalla programmazione triennale del personale.

Il budget attribuito è costituito dalla indicazione del valore economico spettante a ciascuna Azienda, sia nel suo complesso sia distinto per area e dalla specifica indicazione del profilo autorizzato.

La quota di budget attribuito, nel suo valore complessivo, è destinato sia alle nuove assunzioni di personale, secondo le modalità indicate nel citato DCA n. U00156/2016 e nei successivi atti (U00403/2016, n. U00547/2017, n. U00405/2018) sia alle "stabilizzazioni" di personale di cui – essendo decorso il termine previsto ex lege per l'avvio di quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e dall'art. 1 comma 543 della legge del 28 dicembre n. 208,- all'art. 20, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 nonché alle procedure in corso ex articolo 1, comma 543 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i.

Il budget è altresì dedicato alle altre procedure di stabilizzazione previste dall'ordinamento, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, della programmazione regionale, della rete dell'assistenza e a seguito dell'emanazione dei necessari atti di regolamentazione e di direzione da parte delle competenti strutture regionali e commissariali.

Alla conclusione delle richiamate procedure di stabilizzazione, il budget assunzionale sarà dedicato esclusivamente all'assunzione di personale, salvo eventuali successivi interventi del legislatore nazionale in tema di tutela dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Il valore di ciascun budget aziendale complessivo è determinato nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. e dell'art. 11, commi 1-3, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60 e in generale nel rispetto delle precipe competenze e responsabilità della Regione in ambito sanitario.

I Piani di fabbisogno triennali, inoltre potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali relative ai criteri di determinazione del fabbisogno di personale, o dall'introduzione di una specifica metodologia di valutazione di tale fabbisogno sia delle ulteriori previsioni contenute nei Piani di Rientro aziendali, previsti dall'art.1, comma 528, della Legge di Stabilità 2016 e dai successivi interventi legislativi. I Piani di fabbisogno triennali terranno anche conto delle eventuali azioni di risparmio poste in essere dalle aziende per la riduzione dei costi sostenuti per sopperire ad eventuali carenze di personale (prestazioni aggiuntive; consulenze sanitarie e consulenze non sanitarie; Altri servizi sanitari e non sanitari da privato).

Per ciascun anno l'autorizzazione all'esercizio delle facoltà assunzionali si intende resa con l'approvazione formale del Piano triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Azienda ed Ente del SSR.

2. Procedura di approvazione del budget

La struttura commissariale provvede con apposito decreto all'approvazione delle facoltà assunzionali complessive, nel rispetto e in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincoli economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale e in raccordo con le altre strutture regionali interessate.

Il decreto commissariale prevede anche che con uno o più atti, sia indicata e specificata l'area, il ruolo, la disciplina, il profilo delle unità da assumere così come le modalità assunzionali.

Tale atto costituisce attuazione ed esecuzione di quanto disposto con il citato decreto commissariale che rimane l'atto vincolante e unico, in vigore del Piano di rientro e del commissariamento, in merito alla definizione e attribuzione del budget assunzionale.

Tale atto dispositivo è adottato nel pieno rispetto di quanto disposto dal decreto commissariale di approvazione del budget, sia per quanto attiene alla valorizzazione economica sia per quanto attiene alla definizione dei profili autorizzati così come per le modalità d'assunzione.

Gli eventuali atti di integrazione e/o di modificazione oltre a dover essere esaustivamente motivati potranno essere assunti, di norma, due volte nel corso dell'anno di riferimento, al fine di dare concreta e piena attuazione dei principi di programmazione e pianificazione posti a base dello stesso.

In caso di assegnazione del budget nel corso del primo trimestre dell'anno, l'Azienda che non ha completato il processo assunzionale entro il 31 dicembre dell'anno deve redigere dettagliata relazione in merito alle cause di tale inadempimento.

La Direzione regionale competente valuta la suddetta relazione provvedendo o:

- 1) a confermare il budget non utilizzato anche per l'anno successivo;

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- 2) a riattribuirlo alle altre Aziende, tenendo conto dei profili non assunti e del ruolo dell'Azienda nell'ambito della rete dell'assistenza.

Il budget non utilizzato e riconfermato deve essere utilizzato prioritariamente per i profili preventivamente autorizzati; l'eventuale modifica deve essere preventivamente comunicata ed adeguatamente motivata.

La riassegnazione del budget è, comunque, sempre effettuata nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. e dell'art. 11, commi 1-3, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60.

In caso di assegnazione del budget nel corso del secondo trimestre dell'anno, qualora il budget non utilizzato si riferisca a dei profili da assumere mediante la procedura di mobilità nazionale si applica quanto sopra esposto.

Nel caso in cui la procedura di individuazione dei soggetti da assumere preveda l'espletamento di una procedura concorsuale, l'Azienda predispone apposita e dettagliata relazione; in base a tale atto la Direzione regionale competente può provvedere alla riassegnazione del budget per l'anno successivo, sempre nel rispetto dei profili preventivamente autorizzati, dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., nonché dell'art. 11, commi 1-3, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60.

In caso di mancata riconferma del budget o qualora l'Azienda non riesca a completare la procedura d'assunzione per i profili interessati dalla riassegnazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, la Direzione regionale competente valuta la riduzione del budget assegnato per l'anno in misura corrispondente all'importo non utilizzato e, in caso di gravi

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

inadempienze, provvede alla riduzione di un ulteriore 10%, suddiviso tra tutti i profili autorizzati, oltre all'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità in capo alla direzione strategica aziendale.

Il budget attribuito deve essere ricompreso dalla Azienda nell'ambito del proprio costo del personale e del budget complessivo attribuito dalla Regione; il costo per il personale deve essere iscritto nei relativi conti all'atto della sua formazione ma deve essere previsto in tutti i documenti di programmazione dell'Azienda a partire dalla data di attribuzione dello stesso. Il budget assegnato ma non speso per l'anno di riferimento è compreso nei documenti contabili e finanziari dell'anno successivo ma deve essere tenuto distinto rispetto al budget previsto per tale anno.

Il budget assunzionale è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato e al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa; in via residuale può essere utilizzato per il conferimento d'incarico ex art 15 septies, 1° e 2° comma e per le assunzioni a tempo determinato; per tali ultime fattispecie devono sussistere le specifiche condizioni e presupposti richiesti dall'ordinamento e dalle disposizioni commissariali e regionali.

In caso di assunzioni di personale mediante la mobilità e il soggetto individuato sia dipendente di una Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale e qualora ciò comporti una nuova spesa a carico dell'Azienda e la stessa non sia stata prevista nei documenti programmatori o negli atti di attribuzione del budget, l'Azienda ne darà analitica informazione alla Regione che, dopo le opportune valutazioni, provvederanno alla relativa variazione, sul budget attribuito per l'anno di riferimento o per l'anno successivo.

L'utilizzo di personale proveniente da altre Amministrazioni non appartenenti al SSR non costituisce una modalità di utilizzo del budget per un periodo di due anni decorrenti dal 1° gennaio 2018. L'Azienda deve comunque dare analitica informazione in merito alle ragioni e alle necessità di tale utilizzo.

L'utilizzo di personale oltre il richiamato biennio incide sul budget assunzionale sino alla data di conclusione del rapporto giuridico.



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Le assunzioni possono essere progressive anche in considerazione dei vincoli economico-finanziari del SSR così come dei vincoli posti dall'ordinamento.

La gestione delle procedure concorsuali e di stabilizzazione è improntata ai principi di efficacia, efficienza, selettività, imparzialità semplificazione e trasparenza.

La gestione delle procedure concorsuali attiene all'esclusiva sfera di responsabilità dell'Azienda interessata in quanto espressione delle facoltà e dei poteri ad essa spettanti quale datore di lavoro e parte del rapporto contrattuale definitivo; tale responsabilità opera anche nel caso di Azienda capofila, essendo tutte le attività poste in capo alla stessa.

La responsabilità si manifesta anche avuto riguardo al rispetto precipuo delle disposizioni di legge, dei regolamenti statali e regionali, degli atti commissariali, degli atti e dei provvedimenti regionali in materia di accesso al pubblico impiego, di indizione ed espletamento delle procedure concorsuali, degli avvisi di mobilità e del conferimento d'incarico.

La responsabilità si manifesta, altresì, nella gestione di tutta la procedura concorsuale, dalla fase della predisposizione del bando sino all'atto di approvazione della graduatoria finale o dell'elenco finale o del conferimento d'incarico nonché per ogni eventuale correlato connesso atto o provvedimento.

Le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, da parte di una Azienda o di un Ente del Servizio Sanitario regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assumono sempre natura di atto concorsuale di livello regionale.

I bandi, relativi alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato, con conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, con conferimento d'incarico ex art. 15 septies, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio, sul sito web aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono pubblicati sul BURL e sul sito web aziendale i calendari di convocazione per le prove scritte.

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Per la prova orale il calendario è pubblicato, sul sito web aziendale e/o comunicato via PEC a tutti i candidati ammessi.

La graduatoria finale è pubblicata sul sito web dell'Azienda o delle Aziende interessate e sul BURL.

2.1 L'approvazione del budget assunzionale

La procedura per l'approvazione del budget assunzionale è la seguente:

1. Le Aziende predispongono il Piano del fabbisogno a valenza triennale e il Piano annuale, che costituisce la specificazione per l'anno di riferimento del Piano del fabbisogno triennale; nell'ambito di tale Piano le Aziende indicano le carenze d'organico, il personale cessato nell'anno precedente, le cessazioni previste, il loro fabbisogno triennale e annuale, le unità di cui necessitano con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per le fattispecie previste dalle vigenti disposizioni, analiticamente individuate, le unità per cui intendono avviare, ove ancora applicabile, la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 , 2 comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017 o di altra eventuale procedura di stabilizzazione o di riserva di posti se già oggetto di appositi atti di indirizzo da parte della struttura regionale o commissariale, la coerenza di tali richieste con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincoli economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale; le aziende evidenziano numero, tipologia, disciplina, profilo dei contratti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato da attivare nelle more dell'approvazione del fabbisogno assunzionale e/o nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e riferibili al fabbisogno di personale con contratto a tempo indeterminato, così da indicare ed esplicitare in maniera analitica i contratti a tempo determinato che avranno termine all'atto della relativa assunzione dei vincitori delle procedure attivate;

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

2. Ciascuna azienda cura il monitoraggio e la gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso per garantire la coerenza e il coordinamento con il fabbisogno assunzionale espresso, con le procedure assunzionali autorizzate e/o avviate, nonché per coordinare il termine di cessazione di tali rapporti con l'assunzione dei soggetti con contratto a tempo indeterminato; nell'ambito di tale attività di monitoraggio ciascuna azienda presta particolare attenzione, ed è conseguentemente responsabile, del rispetto dei vincoli di natura economico finanziaria e della compatibilità di tali rapporti.
3. Il Piano è redatto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo predisposte con il Decreto, emesso in data 8 maggio 2018, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2018;
4. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le richieste di autorizzazione per il conferimento dell'incarico di struttura complessa;
5. La suddetta sezione deve indicare l'unità operativa, la disciplina di riferimento, specificando anche se è ancora coperta con indicazione della data di cessazione dell'incarico, se coperta ad interim e/o in sostituzione, se risulta vacante, dando evidenza della strategicità e rilevanza dell'unità operativa, nonché del costo previsto;
6. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le eventuali richieste di autorizzazione per il conferimento di incarico ex art 15 septies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., indicando le motivazioni poste alla base dell'incarico con l'obbligo di specificare le ragioni per cui non è possibile avvalersi di professionalità interne, la tipologia dell'incarico, i compiti affidati da svolgere, gli obiettivi posti e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, la durata prevista, il trattamento economico che dovrà rispettare i criteri stabiliti dai contratti collettivi e le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi del personale;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

7. La suddetta sezione deve comprendere anche la dichiarazione di rispetto della percentuale di incarichi massimi conferibili ex lege, distinta per le due tipologie di incarico del comma 1 e del comma 2 dell'art. 15 septies;
8. L'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e temporaneità ed essere legato a fattispecie che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze e non deve costituire svolgimento di attività continuativa né essere meramente generico o indeterminato ma deve costituire la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dello stesso e di cui debbono costituire l'oggetto;
9. Le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono riportare il cronoprogramma di massima delle differenti procedure di selezione;
10. Le strutture regionali provvedono all'esame delle richieste pervenute, nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione regionale, dalla rete dell'assistenza, dai piani strategici aziendali, dagli atti aziendali, dagli obiettivi del Piano di rientro, dagli obiettivi di contenimento del costo del personale;
11. L'autorizzazione regionale all'assunzione per la singola Azienda o per la specifica disciplina o profilo è espressione delle potestà e delle competenze e funzioni spettanti alla struttura commissariale, in fase di vigenza del commissariamento, e alla struttura regionale, per come previsto dalla Costituzione e dalle norme attuative dei principi costituzionali, assumendo quindi la specifica procedura selettiva valenza e valore regionale ai fini della valutazione del rispetto dei limiti economico-finanziari, degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, del rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, della normativa speciale prevista dall'art. 20, 1 e 2 comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017, e in generale di ogni altra previsione normativa avente carattere di *lex specialis* in materia di personale nonché per il rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa sempre in materia di personale;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

12. In attuazione del disposto dell'art. 3, c.8 della legge 19 giugno n. 56, la modalità assunzionale ordinaria da parte delle Aziende e degli Enti del SSR è data dall'indizione ed espletamento di procedura concorsuale; le amministrazioni possono valutare, in casi specifici, dati dall'esiguità dei posti da ricoprire o dalle particolari competenze, conoscenze e professionalità richieste per il posto da ricoprire, se procedere all'indizione in prima istanza di una procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001, concordando in tal caso con gli uffici regionali e con l'eventuale Azienda capofila il numero dei posti per i quali si intende procedere;
13. Lo scorrimento di graduatoria e la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal punto 12 costituiscono altre modalità assunzionali, al fine specifico di garantire la massima celerità nel processo di individuazione e selezione delle unità di personale da assumere;
14. All'atto della predisposizione dei bandi le Aziende devono richiamare espressamente la valenza regionale di tali bandi, l'unitarietà della procedura concorsuale rispetto alla procedura di mobilità (ove prevista e concordato in tal senso), il numero totale dei posti previsti nel complesso, il numero totale dei posti per cui si procede alla mobilità con l'indicazione analitica delle Aziende interessate, il numero dei posti per cui si procede al concorso, con l'indicazione analitica delle Aziende interessate;
15. La Regione e la struttura commissariale con appositi atti definiscono le modalità assunzionali per singolo profilo o disciplina;
16. Tali atti prevedono che le procedure di selezione sono gestite, in linea generale, da una Azienda incaricata, denominata "*Azienda capofila*" e da altre Aziende destinatarie di una parte dei posti oggetto della procedura, denominate "*Aziende aggregate*";
- 16 bis La procedura mediante Azienda capofila e Azienda aggregata può essere applicata anche all'istituto della mobilità. In tale caso il numero complessivo dei posti da coprire mediante mobilità è dato dalla somma delle singole unità attribuite a ciascuna Azienda e deve essere riportato nell'avviso che la procedura di mobilità ha valenza unitaria così come il concorso ad essa collegato. All'atto della predisposizione dell'avviso di mobilità devono essere indicate tutte le Aziende partecipanti e deve essere previsto che i soggetti

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- interessati possano presentare domanda di partecipazione solo per una Azienda; al termine della procedura sarà predisposto un elenco per ciascuna Azienda, sulla base degli esiti della procedura di mobilità e sulla base della preferenza espressa;
- 17 L'atto regionale o l'atto commissariale possono prevedere dei concorsi con una Azienda capofila e con Aziende destinatarie non solo sulla base del dato geografico ma sulla base del profilo messo a bando, delle caratteristiche di tale profilo rispetto all'organizzazione della rete, sul ruolo delle Aziende nella rete dell'assistenza o nelle singole specifiche reti oggi esistenti;
- 18 L'atto regionale o l'atto commissariale possono prevedere che taluni concorsi siano indetti e gestiti da una sola Azienda in base alle caratteristiche del profilo oggetto del bando, alle caratteristiche e peculiarità dell'Azienda, alle esigenze della rete dell'assistenza, alle carenze d'organico, agli atti della programmazione regionale;
- 19 La procedura mediante Azienda capofila e Azienda aggregata può essere applicata anche all'istituto dello scorrimento di graduatoria con l'individuazione di una Azienda che si impegna a scorrere la/le graduatoria/e del/dei concorso/i pubblico/i, valida/e ai sensi della Legge della Regione Lazio n° 5 del 11 luglio 2018 recante "*Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale*", a favore di essa stessa e di tutte le altre Aziende del SSR, per come individuato e disciplinato con apposito atto regionale;
- 20 L'Azienda incaricata è responsabile della gestione di tutto l'eventuale contenzioso connesso alla procedura sopra descritta, con suddivisione - tra le tutte le Aziende - interessate delle spese del giudizio e del legale, se esterno alla pubblica amministrazione;
- 21 Le assunzioni con contratto ex art 15 septies o le procedure di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa possono essere autorizzate anche con atto separato rispetto a quello di approvazione delle facoltà assunzionali;
- 22 L'Azienda incaricata o l'Azienda singola, all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, delinea le caratteristiche del

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- profilo per cui si procede dal punto di vista delle competenze, conoscenze, attitudini, sulla base, ovviamente, del ruolo e del livello del profilo;
- 23 L'Azienda incaricata o l'Azienda autonoma evidenzia, sempre all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi;
- 24 L'Azienda evidenzia inoltre, sempre all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, che tale necessità rileva non solo per il personale del ruolo sanitario, tecnico o professionale ma anche per il personale del ruolo amministrativo, attese le rilevanti novelle legislative intervenute in materia di personale, contabilità, acquisto di beni e servizi, bilancio, programmazione e controllo di gestione, etc che impongono l'acquisizione di particolari e formate figure specializzate o in possesso di elevata professionalità;
- 25 L'Azienda evidenzia la necessità di procedere al concorso anche in relazione alla nuova struttura della rete dell'assistenza, all'organizzazione per reti tempo dipendenti, all'organizzazione per intensità di cura, alla rilevanza posta in capo al distretto e ai servizi di prevenzione e assistenza;
- 26 L'Azienda evidenzia, altresì, che le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e, pertanto, assumono natura di atto concorsuale di livello regionale.
- 27 L'Azienda tiene conto, all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018;
- 28 L'Azienda autorizzata all'assunzione o al conferimento dell'incarico provvede all'indizione e all'espletamento della procedura (mobilità, scorrimento o concorso) nel

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- rispetto delle vigenti disposizioni e assicurando la massima trasparenza, pubblicità, selettività, imparzialità, non discriminazione;
- 29 L'Azienda ha la gestione e responsabilità di tutta la procedura di selezione, sino all'atto di assegnazione dei soggetti alle Aziende destinatarie; si intende per procedura: l'indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l'organizzazione delle prove selettive, l'effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l'approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l'attribuzione alle Aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e per qualsiasi altro provvedimento e/o adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante;
- 30 L'Azienda provvede costantemente a informare le Aziende interessate e la Regione in merito alla procedura anche attraverso email o report informativo;
- 31 Il bando di concorso deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa, la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale e/o l'aumento dei posti rispetto al valore iniziale qualora sia possibile nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionali, commissariali e aziendali nonché dei vincoli economico finanziari e a seguito di apposito atto di assenso regionale. Tale ultima fattispecie costituisce unicamente una facoltà per le Aziende e gli Enti del SSR, senza quindi alcun obbligo posto a loro carico;
- 32 Il bando di concorso deve prevedere la clausola che l'assunzione, successivamente all'approvazione della graduatoria finale di merito, è sempre subordinata alla verifica da parte dell'Azienda responsabile della compatibilità economico-finanziaria;
- 33 Il bando di concorso indica il numero dei posti per cui eventualmente opera la riserva di cui all'art. 20, 2 comma del Decreto Legislativo n. 75/2017; il bando di concorso riporta per i posti non riservati il numero attribuito all'Azienda incaricata e all'Azienda/e aggregata/e;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- 34 Il bando di concorso indica il numero dei posti non riservati per cui opera la procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e il numero dei posti per cui avviare la procedura concorsuale, che devono corrispondere al totale dei posti non riservati;
- 35 Il bando di concorso prevede che la procedura di mobilità, per il numero di posti e per la tipologia di personale attribuito alle Aziende ed Enti del SSR, è indetta, espletata e gestita direttamente dall'Azienda o dall'Ente interessato o dall'Azienda o Ente capofila, fermo rimanendo l'unitarietà del concorso, che deve essere espressamente riportata sia nel bando di indizione della mobilità sia nel bando del concorso;
- 35bis La selezione avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in base al profilo in esame; è prevista la possibilità, in caso di un elevato numero di domande rispetto al numero dei posti messi a concorso, di effettuare forme di preselezione, anche tramite Aziende specializzate. La preselezione non costituisce prova d'esame e il punteggio ottenuto non concorre alla formazione della valutazione finale. L'Azienda nel bando riporta il numero o la percentuale di candidati che saranno ammessi alla prova scritta, oltre ai candidati classificati all'ultimo posto ex aequo. Il bando può prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei titoli avvenga per i candidati ammessi alle prove scritte o anche per i solo candidati ammessi alla prova orale; in tale fattispecie il bando deve riportare espressamente che la convocazione alle prove d'esame non costituisce ammissione e che il mancato possesso dei requisiti di ammissione verificato dopo l'espletamento delle prove comporta sempre e in ogni caso l'esclusione dalle prove;
- 35 ter Il bando di concorso deve prevedere, in alternativa e senza possibilità di utilizzare parte di entrambe le procedure, le modalità di seguito rappresentate per l'espressione della preferenza da parte del candidato in caso di procedura concorsuale con la modalità dell'Azienda capofila e dell'Azienda aggregata. L'assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avviene sulla base del numero di posti attribuiti alla singola Azienda, dell'ordine della graduatoria nonché sulla base delle opzioni espresse dai soggetti

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. Per la procedura di mobilità si rimanda al punto 16 bis;

35quater Il bando di concorso prevede e individua i posti da assegnare a ciascuna Azienda interessata alla procedura di selezione; il candidato all'atto della redazione della domanda di partecipazione esprime la propria volontà in merito all'Azienda di destinazione. Il candidato può esprimere una sola preferenza. La scelta espressa dal candidato non può essere modificata e ha valore solamente indicativo per le Aziende interessate. La preferenza per tale modulo determina l'approvazione di una unica graduatoria, a valenza regionale; i candidati saranno attribuiti alle singole Aziende di destinazione in base alla preferenza espressa e, nel caso di più posti previsti per una Azienda, nel rispetto rigoroso dell'ordine di preferenza. Il bando di concorso deve riportare espressamente che la preferenza espressa ha valore solamente indicativo e che l'atto di assegnazione avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il principio dell'assegnazione di almeno un soggetto a ciascuna Azienda aggregata. In caso di successivo scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due Aziende.

35 quinquies Il bando di concorso prevede che ogni candidato esprima in ordine decrescente la propria preferenza per le aziende individuate e destinatarie dei posti; alla conclusione della procedura è formata una unica graduatoria, a valenza regionale. L'assegnazione dei posti avviene nel rispetto del numero di posti da attribuire a ciascuna Azienda, dell'ordine di graduatoria e, per quanto compatibile, delle preferenze espresse. L'assegnazione deve rispettare il numero di posti complessivi oggetto della procedura concorsuale e il numero di posti attribuiti a ogni singola Azienda. La preferenza espressa dal candidato ha un mero valore indicativo senza alcun vincolo, onere, obbligo o altro in capo all'Azienda capofila o in capo a ciascuna delle Aziende aggregate.

36 Il bando di concorso deve prevedere la clausola per cui il vincitore della procedura si impegna a rimanere in servizio presso l'Azienda di destinazione per almeno cinque (5)

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- anni; l'avviso di mobilità deve prevedere la clausola per cui il soggetto interessato si impegna a rimanere in servizio presso l'Azienda di destinazione per almeno due (2) anni;
- 37 Il bando di concorso deve prevedere un contributo di partecipazione alle spese per la procedura concorsuale pari a € 10,00; il bando deve prevedere la necessità del possesso di una casella di posta elettronica certificata, intestata unicamente al candidato e non a soggetti terzi, per le procedure concorsuali relative al personale appartenente alle cat. C e D dell'area del comparto nonché per tutte le figure di livello dirigenziale;
- 38 La graduatoria finale di merito è approvata con Deliberazione del Direttore Generale; la validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa; la graduatoria del concorso ha sempre valenza regionale. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
- 39 Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell'Azienda di destinazione è considerato rinunciataro ed è cancellato dalla suddetta graduatoria;
- 40 Il soggetto idoneo eventualmente individuato per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell'Azienda di destinazione, azienda capofila o azienda aggregata, è considerato rinunciataro ed è cancellato dalla suddetta graduatoria; l'Azienda responsabile della procedura riporta espressamente tale clausola nel bando di concorso;
- 41 Il soggetto chiamato per l'assunzione da una Azienda, non capofila o non aggregata dell'originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla convocazione è considerato rinunciataro ed è cancellato dalla suddetta graduatoria; l'Azienda responsabile della procedura riporta espressamente tale clausola nel bando di concorso;

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- 42 Ai fini del computo del termine si considera la data di consegna della proposta di assunzione, inviata a mezzo PEC, alla casella di posta certificata del soggetto;
- 43 L'assegnazione, in caso di scorrimento di graduatoria, può avvenire anche mediante le modalità previste ai precedenti punti;
- 44 L'assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati può avvenire progressivamente e in maniera distinta;
- 45 La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla procedura concorsuale, nelle fattispecie previste dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali e nel rispetto delle procedure previste, a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità, oltre che nelle fattispecie previste dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali nei confronti dei responsabili degli atti e dei provvedimenti e nei confronti dei responsabili delle strutture, anche nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali.

3. La procedura di contestazione nei confronti dei Direttori Generali

L'assunzione di una o più unità di personale da parte di un'Azienda del Servizio Sanitario Regionale, deve essere effettuata nel rispetto del budget assunzionale per come descritto nei precedenti paragrafi o dei criteri indicati per l'assunzione. Le contestazioni attengono alle violazioni di quanto previsto dal Programma Operativo, al mancato rispetto di tutta la normativa, sia statale che regionale così come delle disposizioni regionali e commissariali in materia di personale e gestione dello stesso nell'ambito del SSR.

Nell'ambito della responsabilità del Direttore generale rientrano le: 1) assunzioni effettuate non rispettando il valore di budget assegnato a ciascuna Azienda, atteso che l'attuale sistema

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

di autorizzazione all'assunzione è basato sull'attribuzione di un budget dedicato e che, pertanto, l'assunzione di unità di personale in violazione di tale valore costituisce una assunzione non autorizzata e non prevista dalla pianificazione e programmazione regionale, oltre a comportare una lesione del principio di leale collaborazione tra Aziende sanitarie e la Regione; 2) assunzioni che, pur rispettando il valore di budget attribuito, attengono a profili non previsti dall'atto regionale conseguente a tale decreto o quelle assunzioni realizzate con modalità diverse rispetto a quelle previste dal predetto atto, atteso che la regolamentazione regionale e commissariale in materia di budget delinea analiticamente la procedura da seguire qualora si debba modificare e/o integrare un valore del budget o un profilo assegnato.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'attivazione della procedura per l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale che ha perpetrato la violazione con cessazione dello stesso dall'incarico e la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per le determinazioni di competenza.

Le contestazioni verranno effettuate secondo la seguente procedura.

- a) l'Area Risorse Umane segnala i casi di violazione delle disposizioni sopra richiamate al Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria;
- b) la Direzione Regionale Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria procede alla contestazione di ogni singolo addebito, esponendo i fatti costitutivi dello stesso ed assegnando al Direttore Generale interessato un termine di 30 giorni per trasmettere le controdeduzioni ed eventuali documenti;
- c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, la violazione si considera accertata in via presuntiva e a tali fini la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria procede all'adozione delle misure stabilite al successivo punto e), fatte salve le ulteriori determinazioni del caso da assumere in conformità alla normativa vigente;
- d) in caso di esito negativo della valutazione della documentazione inviata dal Direttore Generale interessato la violazione deve considerarsi accertata e la



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria procede ai sensi del successivo punto;

- e) all'esito del procedimento sopra delineato, la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria comunica l'esito delle verifiche all'organismo preposto alla valutazione dell'attività dei Direttori Generali affinché proceda ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 ed al Commissario ad acta per le valutazioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i., nonché, in caso di accertamento di violazioni, procede alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

4 Il percorso di stabilizzazione e le procedure concorsuali straordinarie

Le disposizioni relative alle procedure ex DPCM 6 marzo 2015 hanno cessato la loro efficacia il 31 dicembre 2018.

Le disposizioni relative alle procedure concorsuali straordinarie di cui all'art.1, comma 541-543 della legge n. 208/2015 hanno cessato la loro efficacia il 31 dicembre 2018 e sono ad oggi in corso le prove delle singole procedure, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.1

La Regione, con i Decreti commissariali n. U00539/2015, n. U00154/2016, n. U00238/2016, n. 403/2016, n. U00406/2016, n. U00288/2017, n. U00546/2017 ha avviato quanto previsto dalle sopra citate disposizioni nazionali.

La Regione ha altresì dato avvio alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, c. 1° e 2° del Decreto Legislativo n. 75/2017, predisponendo appositi atti di indirizzo e di controllo; tali procedure sono attualmente in corso.

Gli atti relativi alla stabilizzazione del personale sono finalizzati anche a consentire un graduale adeguamento a quanto disposto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

4.1 La procedura per i concorsi straordinari di cui al comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e successivamente dall'art. 20 comma 10 del Decreto Legislativo n. 75 del 25/5/2017

1. L'autorizzazione data con il Decreto commissariale di approvazione del budget è all'avvio ed espletamento delle procedure selettive di concorso pubblico;
2. L'autorizzazione all'indizione delle procedure concorsuali riguarda unicamente i profili previsti dall'art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;
3. Le disposizioni e le tabelle potranno essere successivamente integrate e/o modificate, anche in considerazione del numero definitivo di personale cessato nel corso dell'anno o di una eventuale rivalutazione della ripartizione di tale budget;
4. I concorsi sono indetti da una Azienda incaricata, con la previsione di altre Aziende aggregate che possono attingere in via prioritaria dalla graduatoria;
5. Le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, da parte di una Azienda o di un Ente del Servizio Sanitario regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assumono natura di atto concorsuale di livello regionale;
6. Il bando di concorso indica il numero dei posti per cui opera la riserva di cui all'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 suddivisa per Azienda o per Ente del S.S.R.; il bando di concorso riporta per i posti non riservati il numero attribuito all'Azienda incaricata e all'Azienda/e aggregata/e;
7. Il bando di concorso indica il numero dei posti non riservati per cui avviare la procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e il numero dei posti per cui avviare la procedura concorsuale, che devono corrispondere al totale dei posti non riservati;

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

8. Il bando di concorso prevede che la procedura di mobilità, per il numero di posti e per la tipologia di personale attribuito alle Aziende ed Enti del SSR, è indetta, espletata e gestita direttamente dall'Azienda o dall'Ente interessato, per come riportato nelle tabelle allegate al presente atto, fermo rimanendo l'unitarietà del concorso e le disposizioni in merito ai posti assegnati suddivisi per come riportato nelle richiamate tabelle;
9. Il bando di concorso deve prevedere la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale;
10. La graduatoria del concorso ha valenza regionale, con la conseguente cancellazione dalle stesse del soggetto che accetta o che non risponde nei termini alla richiesta di assunzione dell'Azienda;
11. Il numero dei posti messi a concorso può essere ampliato, a seguito di apposito atto regionale di autorizzazione;
12. L'assunzione dei soggetti vincitori avviene progressivamente e in maniera distinta in considerazione del carattere straordinario delle procedure concorsuali e della particolare tutela prevista dall'art. 1, comma 543 per i soggetti ivi indicati, in quanto finalizzata all'effettiva attuazione della normativa comunitaria in materia di organizzazione dei turni di lavoro;
13. I concorsi, indetti anche ai sensi dell'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015, sono gestiti dall'Azienda incaricata che provvede all'approvazione della graduatoria finale di merito e alla ripartizione dei vincitori, prevedendo, altresì, una tempistica delle assunzioni, che possono essere distinte tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 543 e i soggetti non in possesso;
14. I concorsi possono prevedere, per i soggetti che intendono godere della riserva dei posti ex art. 1, comma 543, l'attribuzione di un specifico punteggio, nell'ambito della valutazione dei titoli, per l'attività svolta presso l'Azienda che si indica come sede di destinazione preferita;

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

15. I partecipanti alla procedura selettiva di cui alla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 543 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 devono sottoscrivere apposita dichiarazione di aver maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con altro tipo di contratto, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura; in caso di dichiarazione mendace o incompleta si determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con le conseguenti responsabilità anche di natura penale, in capo al soggetto interessato;
16. Le Aziende provvederanno in fase di recepimento delle domande alla verifica dei titoli e del possesso del requisito sopra richiesto, così come provvederanno in sede di approvazione della graduatoria a dare atto della sussistenza di tali elementi con l'assunzione della conseguente responsabilità in capo alla Direzione strategica in caso di controlli inesistenti o incompleti;
17. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali.